

ANTICIPAZIONI SUL DECRETO MILLEPROROGHE

Premessa – In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Decreto Milleproroghe, esaminiamo brevemente nel dettaglio i contenuti del decreto.

Spesometro – lo spesometro avrà, per l'anno 2017, una scadenza semestrale. Le scadenze, in origine trimestrali, come previsto dalla bozza della Legge di Bilancio, poi trasformate per il solo anno 2017 in semestrali, la cui prima scadenza era il giorno 25 luglio 2017, sono ora a seguito del decreto Milleproroghe le seguenti:

- I semestre 2017 da comunicare entro il 18 settembre 2017 (il giorno 16 cade di sabato);
- Il semestre 2017 da comunicare entro il 28 febbraio 2018.

Dal 2018, le scadenze rimangono immutate rispetto alla prima versione:

- I trimestre entro il 31 maggio
- II trimestre entro il 16 settembre
- III trimestre entro il 30 novembre
- IV trimestre entro il mese di febbraio (28 o 29 a seconda dell'ultimo giorno di calendario presente nel mese)

I soggetti esonerati ed i dati da comunicare – secondo, inoltre, le prime indicazioni della circolare 1/E/2017, saranno esclusi dal nuovo spesometro, oltre ai contribuenti esercenti attività agricola nelle zone montane, anche i contribuenti in regime forfetario e aderenti al regime di vantaggi (ex minimi).

Relativamente ai dati da indicare, per quanto in attesa di apposito provvedimento, sempre la circolare 1/E/2017 ha evidenziato che non sarà necessario indicare i dati relativi alle schede carburante, ma sarà invece necessario indicare nel dettaglio gli estremi dei singoli documenti appartenenti al documento riepilogativo, per i soggetti che emettono o ricevono fatture inferiori ad euro 300.

Importante – nulla cambia sia per il 2017 che per gli anni d'imposta 2018 e seguenti per la comunicazione telematica delle liquidazioni trimestrali, le quali restano appunto a cadenza trimestrale (31/5, 16/9 (giorno 18 per il 2017), 30/11, 28(29)/2).

Intrastat acquisti – è stato reintrodotta l'obbligo sia fiscale che statistico di presentazione, in origine eliminata dal DL 193/2016, dei modelli INTRA-2.

Comunicazione dei beni ai soci – è stato eliminato l'adempimento previsto dal DL 138/2011 da effettuarsi entro il 30 ottobre di ogni anno per l'anno d'imposta precedente.

Tale adempimento permetteva all'Agenzia delle Entrate di avere un diretto monitoraggio su quei beni destinati, per lo più ad uso gratuito, alla sfera personale di soci di società o familiari dell'imprenditore individuale. Tali beni, comunque, continueranno a costituire in capo ai destinatari un reddito diverso da inserire nella propria dichiarazione dei redditi.